



**Parte prima - N. 17**

**Anno 47**

**22 luglio 2016**

**N. 226**

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
12 LUGLIO 2016, N. 82

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna". (Proposta del consigliere relatore Roberto Poli su mandato della Commissione I)** 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 LUGLIO 2016, N. 160

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna"** 4

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 12 LUGLIO 2016, N. 82

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna". (Proposta del consigliere relatore Roberto Poli su mandato della Commissione I)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, per richiedere l'avvio dell'iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni, dal momento che questi ultimi non raggiungono la soglia complessiva dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare;
- che tale istanza è pervenuta in data 21 dicembre 2015 (prot.PG.2015.0882603) ed è corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Borgo Tossignano n. 65 del 17/12/2015 approvata all'unanimità e dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Casalfiumanese n. 87 del 16/12/2015 e del Consiglio comunale di Fontanelice n. 59 del 18/12/2015 entrambe approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati rispettando così le modalità di approvazione previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 cui l'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 fa rinvio;
- che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 175 del 15 febbraio 2016, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna", pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione n. 78 del 18/2/2016;
- che la Giunta regionale ha acquisito il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009;
- che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima il 5 aprile 2016 per la nomina dei relatori e successivamente il 5 luglio 2016 per la disamina degli articoli del progetto di legge, esprimendo poi parere favorevole e conferendo mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate.

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
  - l'articolo 50 dello Statuto regionale;
  - l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";
  - la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;
  - la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
  - l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";
  - il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto 2164 del 15 febbraio 2016.
- Considerato che:
- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 175 del 15 febbraio 2016 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;
  - la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali nella seduta del 5 luglio 2016, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta, ha esaminato in sede referente il progetto di legge, esprimendosi in senso favorevole alla sua approvazione ed ha trasmesso con nota prot. AL/2016/33603 del 5 luglio 2016 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo;
  - la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996.

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;
- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";
- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";
- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Tenuto conto che:

- nella relazione al progetto di legge, allegata quale parte integrante e sostanziale alla menzionata delibera di Giunta regionale n. 175 del 15 febbraio 2016, è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Santerno, Medio Santerno, Valsanterno) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;
- che tale rosa di nomi è stata successivamente modificata con le deliberazioni dei Consigli comunali di Borgo Tossignano n. 8 del 29/2/2016 e di Casalfiumanese n. 8 del 1/3/2016 (entrambe approvate all'unanimità) e con la deliberazione del Consiglio comunale di Fontanelice n. 4

del 26/2/2016 (approvata con le maggioranze previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000) proponendo per il nuovo Comune i nomi di "Santerno, Valsanterno, Terre del Santerno, Borghi del Santerno".

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2016/33603 del 5 luglio 2016);
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 2164 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 5 luglio 2016;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Santerno;
- b) Valsanterno;
- c) Terre del Santerno;
- d) Borghi del Santerno";

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 LUGLIO 2016, N. 160

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna"**

## IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;
- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e in particolare:
  - l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;
  - l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso";
  - l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";
  - l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996,

gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna", - oggetto n. 2164;
- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. AL/2016/34853 del 13/7/2016, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 82 del 12 luglio 2016 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna:

"1) Volete voi che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a. Santerno;
- b. Valsanterno;
- c. Terre del Santerno;
- d. Borghi del Santerno";

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 16 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

## DECRETA

1. è indetto per il giorno di domenica 16 ottobre 2016 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna", - oggetto n. 2164;

2. sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3. i quesiti referendari sono così formulati:

" 1) Volete voi che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna, siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a. Santerno;
- b. Valsanterno;
- c. Terre del Santerno;
- d. Borghi del Santerno”;

4. le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 15 ottobre 2016 e riprendono alle ore 7 di domenica 16 ottobre 2016:

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 16 ottobre 2016 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;
- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;
- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 di lunedì 17 ottobre 2016, il Presidente della Sezione

invierà gli atti all’Ufficio centrale per il referendum di cui all’art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all’art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5. i Sindaci dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto;

6. il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d’appello di Bologna e al Presidente del Tribunale di Bologna; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all’art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7. il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente  
Stefano Bonaccini